



ord. n. 19 del 25 marzo 2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile e urgente per la tutela della salute pubblica in città.

IL SINDACO

vista la Legge 833 del 23 dicembre 1978;

visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000

considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo è stato definito il suo carattere di pandemia;

vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che : " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali";

visto, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

richiamato il DPCM 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sull'intero territorio nazionale";

vista l'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;

visto il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri, 22 marzo 2020, avente ad oggetto ulteriori

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

vista l'ordinanza del Presidente della Regione autonoma della Sardegna N.11 del 24 Marzo 2020 recante "Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone."

ritenuto necessario adottare a tutela della salute dei cittadini ulteriori provvedimenti in coerenza con le disposizioni nazionali ed al fine di limitare gli assembramenti e favorire i controlli da parte delle Forze dell'Ordine, anche integrando e modificando ordinanze precedentemente adottate;

ORDINA

1. È vietato ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio **comunale**, nonché all'interno del medesimo territorio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio o residenza. Non è consentito lo spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

2. Sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone nei luoghi pubblici. Deve comunque essere garantita la distanza di sicurezza dalle altre persone.

3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fatto obbligo di rimanere presso la propria residenza o domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

4. È fatto divieto assoluto di mobilità dal proprio domicilio o residenza per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

5. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui al DPCM 11 marzo 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività; tutti gli esercizi di vendita di generi alimentari, market e minimarket dovranno uniformarsi alla chiusura serale non oltre le ore 21.00. Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, le edicole ed i tabacchini, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza della presente ordinanza degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020.

6. Sono altresì sospesi tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare. Sono chiusi i distributori automatici cosiddetti "h24" che distribuiscono bevande e alimenti confezionati compresi quelli posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante e con eccezione di quelli ubicati all'interno delle strutture pubbliche e private, purché abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi autonomi e diretti sulla pubblica via (ad esempio non esaustivo: uffici pubblici e privati, ospedali,

caserme, etc.).

7. Sono bloccate le slot machine e gli altri apparecchi di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e disattivati monitor e televisori da parte degli esercenti al fine di impedire la permanenza degli avventori per motivi di gioco all'interno dei locali. Restano aperte le edicole, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai. I tabacchini dovranno uniformarsi con orario di apertura non antecedente alle ore 8.00 e chiusura non successivo alle ore 18.00; è fatta eccezione per quelli dislocati nelle stazioni ferroviarie e stazioni di servizio situati lungo la rete stradale di cui all'art. 1 comma 1 lett. 2 DPCM dell'11 marzo 2020 e per le rivendite speciali, che potranno derogare anticipando il solo orario di apertura ma attuando l'orario di chiusura non successivo alle ore 18.00. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed è fatto obbligo di limitare l'accesso all'interno dei locali ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone.

8. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie); sono consentiti i servizi di mensa e del catering continuativo su base contrattuale, i servizi resi nell'ambito di strutture pubbliche e private, strutture sanitarie e sociosanitarie e di sostegno alle fasce fragili della popolazione. Devono essere in ogni caso rispettate le misure previste dall'accordo Governo Parti Sociali del 14.03.2020. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di protezione personale sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante.

9. È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle aree gioco ed ai giardini pubblici ed alle aree cani. E' consentito, con obbligo di esibizione, ove richiesta dalle forze dell'ordine, della documentazione comprovante il luogo di residenza, effettuare l'uscita con l'animale di compagnia per le sue necessità fisiologiche, nelle immediate vicinanze della residenza e comunque entro il raggio di 200 metri.

10. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri. La celebrazione dei matrimoni nella casa comunale è consentita con la sola presenza degli sposi, dei testimoni e del celebrante.

11. Con specifico riferimento ai mercati civici cittadini, al fine di assicurare il rispetto della distanza minima fra le persone all'interno degli stessi, in aggiunta al contingentamento degli ingressi dei clienti, il quale è regolato con direttiva del dirigente del Servizio e deve essere finalizzato a un ulteriore contenimento degli accessi, dispone:

- che il dirigente del Servizio non conceda, nelle corsie, spazi per attività ulteriori rispetto a quelle attualmente autorizzate e provveda alla immediata sospensione di tutte le concessioni integrative di spazi nelle corsie;
- che per ciascun venditore possano essere contemporaneamente presenti non più di due clienti; limite ridotto a non più di un cliente nei box delle corsie centrali del mercato di San Benedetto e in quelli della piccola dipendenza;
- che all'interno di ciascun posteggio sia consentita la presenza di un solo operatore, salvo i casi in cui la presenza di un secondo operatore non sia necessaria per effettuare le consegne a domicilio.

12. Con specifico riferimento al Servizio Parchi e verde, si dispone che lo stesso:

- direttamente ovvero mediante le ditte appaltatrici incaricate, provveda alla chiusura al pubblico delle aree cani con segnalazione del divieto;
- provveda in città allo svolgimento delle attività di pulizia e svuotamento dei cestini portarifiuti, all'approntamento di una squadra di reperibilità e pronto intervento in materia di verde cittadino;
- proceda con le attività già programmate di igienizzazione delle pensiline del trasporto pubblico locale dell'azienda CTM e dell'arredo urbano;
- garantisca la sola custodia dei parchi cittadini e le attività tese a garantire la loro sicurezza e il benessere animale;
- garantisca la pulizia e manutenzione della zona attualmente frequentata nel Cimitero di San Michele e sospenda il servizio nei Cimiteri di Pirri e di Bonaria;
- mantenga aperti al pubblico i bagni di piazza Inghrao e piazza Costituzione;
- prosegua il trattamento per la lotta al punteruolo rosso.

13. Con specifico riferimento ai servizi inderogabili di Stato civile, si dispone:

- che siano garantiti, con attività in presenza, i seguenti servizi essenziali e/o indifferibili inerenti le dichiarazioni di nascita e di morte e le autorizzazioni di polizia mortuaria. Tutte le prestazioni essenziali relative al Servizio Stato Civile normalmente svolte nella sede della Municipalità di Pirri saranno, da oggi, garantite nella sola sede al Palazzo Civico di Piazza De Gasperi n.2 -via Sonnino;
- che siano chiusi gli Uffici di Città, compresa la Municipalità di Pirri, l'Anagrafe centrale e l'Ufficio Elettorale e che le relative attività vengono svolte in modalità telematica;
- che i cimiteri siano chiusi al pubblico, ma vengano garantiti il servizio di trasporto, ricevimento, cremazione, inumazione e tumulazione delle salme e delle ceneri;
- che in occasione delle tumulazioni l'accesso sia consentito ai parenti più stretti del defunto, esclusivamente nel rispetto delle disposizioni che fanno divieto dello svolgimento di cerimonie funebri e in osservanza delle misure di prevenzione imposte, nella misura massima di 5 persone.

14. Con specifico riferimento al Servizio igiene del suolo si dispone che lo stesso,

- provveda alla sanificazione, prioritariamente, delle aree prospicienti ospedali, ambulatori, centri commerciali, mercati ed ipermercati, punti vendita di generi alimentari, farmacie, parafarmacie, banche ed uffici pubblici, in conformità al Parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020, recante "Disinfezione degli ambienti esterni e utilizzo di disinfettanti (ipoclorito di sodio) su superfici stradali e pavimentazione urbana per la prevenzione della trasmissione dell'infezione da SARS-CoV-2 del 17 marzo 2020" nonché alle "Indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA) relativamente agli aspetti ambientali della pulizia degli ambienti esterni e dell'utilizzo di disinfettanti nel quadro dell'emergenza CoViD-19 e sue evoluzioni", approvate dal Consiglio del SNPA il 18 marzo 2020 nell'ambito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

DISPONE

che in base a quanto previsto dall' art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione

tramite comunicati stampa, pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee.

AVVERTE

che i trasgressori oltre all'applicazione della sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento sancita dall' art 7 bis del D.Lgs 267/2000, verranno denunciati all' Autorità Giudiziaria per la violazione dell'art. 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

DA' ATTO

- è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Cagliari
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Locale di Cagliari e a tutte le Forze dell'Ordine il controllo di ottemperanza al presente provvedimento.

DISPONE

che copia del presente provvedimento venga trasmesso alla Prefettura di Cagliari, alla Questura di Cagliari, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Cagliari, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Cagliari, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Cagliari.

Cagliari, 25 marzo 2020

Il Sindaco

Paolo Truzzu

Firmato digitalmente Paolo Truzzu/INFOCERT